

Prot. n. 1759/AR/e del 17/09/2019

Osservazioni UTILITALIA al DCO 287/2019/R/eel

“Aggiornamento della regolazione della qualità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica nel semiperiodo di regolazione 2020-2023 - Valutazione di impatto della regolazione della continuità del servizio e orientamenti dell’Autorità”

OSSERVAZIONI GENERALI

La scrivente Associazione, in generale, condivide gli obiettivi posti alla base della consultazione in oggetto e, in particolare, accoglie con favore l’evoluzione degli orientamenti regolatori che, prendendo spunto dall’esperienza UK, sembrerebbero introdurre gli elementi innovativi della cosiddetta regolazione per esperimenti (o per usare la terminologia UK, delle *sandbox*).

Utilitalia manifesta sin da subito la disponibilità a partecipare, anche per il tramite delle Associate, a qualsiasi momento di confronto volto alla definizione di tutti gli aspetti della regolazione per esperimenti. Resta inteso che tale innovativa forma regolatoria implica un rinnovato impegno da parte dei DSO e, data la natura nuova e complessa di tale strumento regolatorio, probabilmente richiederà tempi di implementazione adeguati, con l’auspicio che le nuove forme di regolazione ad hoc possano essere avviate già a partire dal 2020. Ulteriori considerazioni saranno espresse in risposta ai singoli spunti di consultazione.

OSSERVAZIONI PUNTUALI

2. Valutazione di Impatto della Regolazione della continuità del servizio

- | | |
|------------|--|
| Q.1 | Si condividono gli elementi della Valutazione di Impatto della Regolazione della continuità del servizio? |
| Q.2 | Si condivide l’orientamento dell’Autorità a introdurre un meccanismo finalizzato ad assicurare maggiore omogeneità territoriale nei livelli di qualità? Motivare le risposte |
| Q.3 | Si ritiene che in una prospettiva di successivo periodo di regolazione (con inizio dal 2024) l’ipotesi avanzata al punto 2.11 possa essere adottata strutturalmente per il dimensionamento dei premi e delle penalità? |

Q.1 Si condividono gli elementi di valutazione di impatto della regolazione, ma si auspica la revisione della componente N1 con l’introduzione di un nuovo cluster dimensionale “Ambito ad Altissima Concentrazione”, che potrebbe includere gli ambiti con numero di POD superiore, ad esempio, a 400.000.

In tali ambiti la quantità di utenza per dorsale è sicuramente più elevata rispetto a realtà più modeste e conseguentemente il valore N1 ne è maggiormente influenzato.

Pertanto, in tali realtà un’annata particolarmente critica non permette di recuperare (come valore N1) velocemente negli anni successivi decretando penali progressive, anche in considerazione delle modifiche che si vogliono apportare al meccanismo.

Prot. n. 1759/AR/e del 17/09/2019

Q.2 e Q.3 In generale non si può che condividere la volontà ARERA di uniformare i livelli di qualità nelle diverse aree del Paese. Tuttavia pare opportuno avviare una riflessione, come riportato al capitolo 4, circa le assunzioni al tempo fatte e mai riesaminate da quando la regolazione della qualità è stata introdotta. In particolare da un lato potrebbe essere effettuata un'aggiornata *survey* in termini di valore aggiunto stimato degli obiettivi nei confronti dei clienti finali e dall'altro eseguite analisi costi/benefici mirate per quegli ambiti i cui livelli di qualità sono ancora distanti dai livelli obiettivo ma che per il loro raggiungimento necessiterebbero di un'ingente mole di investimenti a giudizio dei DSO territorialmente competenti.

In ogni caso, gli strumenti regolatori per ridurre il divario nei livelli di servizio tra le varie aree del Paese potrebbero essere efficacemente dedotti dagli esiti della Regolazione per esperimenti, come proposta al capitolo 4, lasciando che sia il distributore ad individuare le modalità ritenute più efficaci per traguardare gli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio, attraverso funzionalità innovative e secondo traiettorie dallo stesso definite.

In base all'esito delle sperimentazioni vi saranno poi degli elementi di valutazione per un'eventuale evoluzione dei meccanismi vigenti a partire dal successivo periodo regolatorio (2024), come ipotizzato al punto 2.11.

In tale ottica non si ritiene quindi opportuna l'introduzione del meccanismo prospettato al 2.9, che propone un meccanismo di riduzione dei premi in ambiti della stessa impresa che per almeno due anni consecutivi risultino in penalità o per la regolazione del numero o per la regolazione della durata, in quanto lo stesso rappresenterebbe un'importante discontinuità rispetto ai meccanismi vigenti. In subordine, si propone che:

- tale meccanismo non debba trovare applicazione per le società che gestiscono un numero ridotto di ambiti in simili o prossime aree geografiche caratterizzate da livelli di continuità relativamente più omogenei rispetto ad altre: andrebbero infatti evitate situazioni impari per cui chi gestisce un numero di ambiti esiguo e relativamente localizzato si troverebbe più a rischio di subire decurtazioni dei premi rispetto ad operatori più diffusamente presenti sul territorio nazionale;
- le percentuali di riduzione dei premi proposte per il triennio siano più contenute, diversamente si rischia di invalidare l'intero meccanismo di incentivazione in quanto nel 2023 la decurtazione dei premi potrebbe risultare di livello tale da inficiare severamente il meccanismo incentivante.
- venga alleggerito il meccanismo, ad esempio con le seguenti diverse modulazioni dello stesso:
 - riduzione dei premi nel caso in cui un ambito della stessa impresa risulti in penale per tre anni consecutivi (e non due come proposto);
 - Nel caso in cui la riduzione dei premi sia applicata agli ambiti che per almeno due anni consecutivi risultino in penalità (come proposto nell'art 2.9) prevedere la possibilità che la riduzione dei premi non venga applicata immediatamente nell'anno successivo, ma resti sospesa, e venga annullata nel caso in cui l'impresa, nel terzo e quarto anno di osservazione, per i suddetti ambiti riesca ad essere in franchigia/ premialità.

Prot. n. 1759/AR/e del 17/09/2019

3. Riduzione dei divari: regolazione speciale per gli ambiti con elevato numero di interruzioni a fine semiperiodo 2016-19 che raggiungono il livello obiettivo entro il 2023

- | | |
|------------|---|
| Q.4 | Si condividono gli orientamenti dell'Autorità finalizzati a ridurre i divari di continuità del servizio tramite interventi regolatori di tipo tradizionale? Quali altre azioni potrebbero essere messe in atto? Motivare le risposte. |
| Q.5 | Quale tra le due possibili regolazioni speciali prospettate (numero di interruzioni oppure durata e numero di interruzioni) si ritiene preferibile e perché? |

Q.4 La stessa ARERA al punto 2.12 parla di complementarità tra meccanismi tradizionali e meccanismi innovativi, affermazione che condividiamo in relazione all'obiettivo di ridurre i divari di continuità.

Q.5 In termini generali e rimandando alle risposte delle singole Associate limitatamente all'indicazione di eventuali preferenze tra le due possibili regolazioni speciali prospettate, suggeriamo di valutare la possibilità che vengano testate entrambe le soluzioni nel NPR2, fornendo così alle imprese un menù regolatorio che consenta loro di scegliere il meccanismo incentivante più funzionale al raggiungimento del medesimo specifico obiettivo di riduzione dei divari territoriali di continuità.

In subordine si ritiene sia preferibile il meccanismo indicato al 3.6 in quanto, pur agendo su un numero più ristretto di ambiti, permette di agire anche sul parametro della durata, ancora critico in molti ambiti nonostante i livelli obiettivo siano costanti da diverse annualità.

Non si condivide inoltre la possibilità di applicare la regolazione speciale ad ambiti nei quali, pur essendo sia i parametri e della durata e numero delle interruzioni migliori una volta e mezzo rispetto al livello obiettivo, presentano un gradiente particolarmente negativo per entrambi gli indicatori, ipotesi descritta al punto 3.9, in quanto si ritiene più opportuno che i distributori destinino le risorse economiche agli ambiti che hanno performance inferiori al livello obiettivo.

4. Riduzione dei divari: regolazione per esperimenti per favorire il miglioramento della continuità del servizio in aree critiche

- | | |
|------------|---|
| Q.6 | Si condividono gli orientamenti dell'Autorità finalizzati a ridurre i divari di continuità del servizio tramite esperimenti regolatori? Motivare le risposte. |
| Q.7 | Si ritiene che le caratteristiche degli esperimenti regolatori che potranno presentare le imprese distributrici siano tali da assicurare un efficace e trasparente perseguimento degli obiettivi? Se no, per quali motivazioni? |

Q.6 Siamo assolutamente favorevoli ad un approccio di regolazione per esperimenti.

Q.7 La progettazione di esperimenti regolatori o *sandbox* presuppone, da parte dei DSO in primis, analisi e valutazioni attente e mirate, non compatibili con le tempistiche proposte dalla presente consultazione. Come anche prospettato al punto 4.8 e fermo restando che Utilitalia si farà promotrice di un adeguato confronto tra le Associate, auspichiamo che i dettagli legati alla regolazione per esperimenti siano oggetto di futuri momenti di confronto e di opportuna

Prot. n. 1759/AR/e del 17/09/2019

consultazione dedicata. Per il medesimo motivo suggeriamo di non fissare univocamente in anticipo le tempistiche di presentazione delle proposte di sperimentazione – vedi punto 4.12.

5. Riesame della regolazione premi-penalità del numero di interruzioni per tenere conto degli effetti di mutamenti climatici anche per la regolazione del numero delle interruzioni

Q.8 Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in materia di regolazione premi penalità del numero di interruzioni senza preavviso? Motivare le risposte.

Q.8 Siamo favorevoli in merito alla possibilità che vengano svolte analisi che possano verificare l’ipotesi che l’aumento del numero di interruzioni brevi nell’ultimo triennio può essere ricondotto a fattori esogeni alle reti dei DSO. In tal senso, riteniamo positivo un approccio regolatorio di natura semplificata oppure con applicazione facoltativa, soprattutto laddove fosse necessario per il Distributore dotarsi di particolari strumentazioni atte a rilevare e documentare le fulminazioni al suolo, anche con profondità storica. In quest’ottica, si riterrebbe comunque interessante, con riferimento sia alle interruzioni lunghe che brevi:

- estendere l’analisi agli eventi climatici più ricorrenti e non solo alle fulminazioni a terra; tali eventi possono interessare in particolare le aree fortemente urbanizzate;
- non limitare l’analisi ad un triennio, bensì estenderla al periodo e/o agli anni necessari per analizzare tali fenomeni climatici.

Si evidenzia inoltre che un ulteriore elemento di semplificazione del calcolo dei PCP potrebbe trovarsi con l’abbassamento delle soglie minime attualmente previste per il calcolo.

Ulteriormente, si rileva che, l’attuale metodologia di individuazione dei PCP non prende in considerazione tutti fenomeni atmosferici severi accaduti nell’arco di una giornata, come nel caso in cui gli accadimenti avvengono in fasce orarie diverse – o a cavallo di fasce orarie contigue - da quelle fissate dalla regolazione. In tali casi, una finestra temporale non vincolata agli attuali blocchi fissi di sei ore ma a finestre mobili potrebbe dare la giusta valutazione dei PCP in considerazione dell’insieme degli effetti che comunque gli eventi producono alla rete. Meglio ancora sarebbe la creazione di una PCP di tipo giornaliero, attraverso la quale si potrebbe considerare l’intero universo di fenomeni severi in qualunque fascia oraria della giornata essi avvengano. In tutti i casi, un’eventuale modifica in tal senso della metodologia di calcolo del PCP si ritiene debba essere mantenuta come facoltativa rispetto all’attuale metodologia di calcolo del PCP, ritenuta da altre associate già idonea ad intercettare i fenomeni atmosferici severi.

6. Standard di durata massima delle interruzioni per singolo cliente e revisione delle condizioni di erogazione degli indennizzi automatici a carico del Fondo eventi eccezionali

Q.9 Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in materia di standard di durata massima delle interruzioni per singolo cliente e revisione delle condizioni di erogazione degli indennizzi automatici a carico del Fondo eventi eccezionali? Se no, per quali motivazioni?

Q.10 Quali tra le opzioni di cui al punto 6.6 si ritengono preferibili, e perché?

Prot. n. 1759/AR/e del 17/09/2019

Q.9 Anche al fine di evitare di gravare eccessivamente sul FEE, siamo favorevoli all'annullamento dell'abbassamento, con effetto dal 1° gennaio 2020, da 12 a 8 ore dello standard sulla durata massima delle interruzioni per gli utenti BT serviti in ambiti in bassa concentrazione.

Non si condivide invece la soluzione alternativa proposta, che non solo potrebbe risultare gravosa da applicare, ma si ritiene altresì che il parametro dell'altitudine fissato a 1000 metri sul livello del mare oltre a creare discontinuità con la regolazione non sia il criterio più significativo per determinare la maggior difficoltà a rispettare lo standard previsto per la durata massima delle interruzioni, anche rispetto al numero di Comuni effettivamente al di sopra di tale soglia. Ragioni simili a quelle sopra illustrate con riferimento allo standard sulla durata massima delle interruzioni per utenti BT in bassa concentrazione indurrebbero a ritenere percorribile analogo annullamento dell'abbassamento dello standard per gli utenti MT; infatti, gli utenti MT impattano maggiormente sugli indennizzi e quindi sul FEE. Per gli ambiti in bassa concentrazione la logistica è un fattore molto rilevante e aumentare la qualità tecnica del servizio di distribuzione per l'utenza presente negli ambiti a bassa concentrazione implica comunque maggiori investimenti per la stessa conformità del territorio servito.

Q.10 In linea generale, si concorda con le opzioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) ma rispetto a quest'ultima, forse da privilegiare, resterebbe da valutare l'ulteriore soluzione di incrementare le aliquote di contribuzione al fondo dei clienti, coerentemente con quello che è l'aumento registrato di fenomeni meteorologici eccezionali indotti dal *climate change* in atto.

In ogni caso osserviamo che:

- lettera a): il tetto agli indennizzi dovrebbe trovare applicazione anche per la quota parte a carico del DSO;
- lettera c): si chiede conferma che l'indennizzo massimo per utente sarà limitato a 1 (diversamente da quanto attualmente previsto dal TIQE) e che tale limite non sia esclusivamente riferito agli indennizzi a carico del FEE (ossia in altri termini escludiamo che l'eventuale secondo indennizzo a favore dell'utente possa essere posto in toto a carico del DSO);
- lettera d): si condivide la proposta (compresa l'estensione agli utenti BT) che porta sicuramente dei vantaggi sia al Distributore che al FEE, in considerazione del fatto che il calcolo effettuato con la potenza effettivamente prelevata è sicuramente inferiore all'importo calcolato con la potenza nominale disponibile; tuttavia, poiché la soluzione prospettata comporterà un aggravio procedurale considerevole per alcuni distributori, si ritiene che la stessa debba essere considerata come opzionale, prevedendo un'adeguata pianificazione dei tempi necessari ad adeguare i sistemi.
- lettera e): per i soli utenti MT non adeguati, per forzare l'adeguamento degli impianti, si potrebbe ipotizzare, oltre che agire sul CTS che devono versare, di aumentare anche le aliquote per la contribuzione al FEE.

Chiediamo infine che venga proposto l'annullamento dell'erogazione degli indennizzi nel caso in cui venga dichiarata, da organi istituzionali, lo stato di calamità naturale. Se viene infatti dichiarata la calamità naturale, alcune Associate segnalano che quasi sicuramente il numero delle interruzioni presenti sulla rete determinerebbe l'attivazione del PCP; in queste condizioni, stime condotte dalle Associate indicano che, approssimativamente, più del 90 % degli indennizzi dovrebbero andare a gravare sul FEE.

Prot. n. 1759/AR/e del 17/09/2019

7. Altri orientamenti in materia di continuità del servizio

Q.11 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità di cui al capitolo 7 in materia di regolazione della continuità del servizio? Se no, per quali motivazioni?

Q.11 Riteniamo che i tempi siano maturi per un incremento del corrispettivo CTS quale incentivo all'adeguamento degli impianti. Gli impatti causati dagli impianti non adeguati che ricadono sulla platea degli altri utenti non riteniamo siano più tollerabili considerando i tempi a disposizione per i clienti per l'adeguamento a far data dall'introduzione della regolazione in materia.

Riguardo all'ipotesi di introdurre l'obbligo per i Distributori di attivare una specifica sezione del proprio sito internet nel quale esporre i principali dati di qualità del servizio, suggeriamo di valutare che tali dati (di cui altrimenti sarebbe utile definire il contenuto minimo e il format) vengano esposti e resi confrontabili direttamente sul sito di ARERA. Il Distributore dal proprio sito internet rimanderebbe l'utente sul sito ARERA dove sarebbero esposti i dati per ciascun Distributore, con il vantaggio di uniformità di esposizione dei dati.

8. Aggiornamento delle regole di registrazione delle interruzioni

Q.12 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in materia di aggiornamento delle regole di registrazione delle interruzioni di cui all'Appendice 4? Se no, per quali motivazioni?

Q.13 Si condivide l'ipotesi di introdurre un nuovo standard di qualità commerciale cui riferire le segnalazioni di guasto al display del contatore da parte degli utenti e le successive sostituzioni dei contatori? Se sì, come potrebbe essere disciplinata la prestazione e dimensionato lo standard?

Q.14 Come potrebbero essere dimensionate le franchigie applicabili richiamate al paragrafo dell'Appendice 4 "Errori di calcolo della durata delle interruzioni"?

Q.15 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in materia di aggiornamento dell'ISR di cui all'Appendice 4? Se no, per quali motivazioni?

Q.12 Si ritiene che l'ipotesi di integrare il registro delle interruzioni con i dati relativi agli indennizzi per superamento del tempo massimo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica, dati già attualmente trasmessi in forma strutturata ed aggregata nella raccolta dati Continuità del servizio elettrico, oltre ad essere gravoso per il distributore, non rappresenti correttamente la realtà laddove sia necessario rapportare alla singola interruzione un indennizzo il cui calcolo deriva dalla somma di più interruzioni.

Nell' Appendice 4 – pag. 48 – al primo capoverso viene ribadito la non penalizzazione per registrazioni con durata maggiore a quella effettiva in quanto viene considerata autopenalizzazione; alla fine del secondo capoverso, viene ipotizzato di applicare una penalità per errore di calcolo anche per durate superiori a quella effettiva. Sembra che i concetti riportati nei due capoversi siano contrastanti e pare opportuno un chiarimento.

Prot. n. 1759/AR/e del 17/09/2019

Si esprime apprezzamento per la proposta riportata in Appendice 4, “Condizioni di sistematicità per alcune non conformità”, capoverso b) punto iv) (pagina 49) per quanto riguarda la possibilità di registrare interruzioni di parte di linea anche se l’impresa utilizza il regime 11.1 a). Si chiede di chiarire le modalità per dimostrare che l’interruzione ha coinvolto solo pochi utenti collegati alla linea BT e quindi evitare di registrare l’interruzione per l’intera linea.

Con riferimento infine alle prospettate modifiche delle scadenze delle raccolte dati di cui a pag. 49, per ragioni meramente organizzative e di ottimizzazione delle risorse disponibili, non si condivide l’ipotesi di anticipare la scadenza del 31 maggio di cui al comma 45.2 del TIQE.

Q.13 Non si esprimono particolari osservazioni, si rinvia alle risposte delle singole aziende associate.

Q.14 Si condivide la necessità di introdurre franchigie, ciò anche in considerazione del rischio di un errore materiale in fase di inserimento dati, in particolare nella rete BT.

Q.15 In materia di aggiornamento dell’ISR, riguardo la penalizzazione di 4 punti per l’impossibilità sistematica di ascolto della registrazione vocale delle chiamate si propone di considerare “sistematica” la non conformità in considerazione di un numero di non conformità riscontrato in sede di ispezione più elevato di due, in alternativa si potrebbe inoltre ipotizzare l’applicazione della penalizzazione a fronte del superamento di una percentuale stabilita sul totale delle telefonate campionate.

9. Osservabilità dei flussi di potenza e dello stato delle risorse diffuse sulle reti MT e regolazione di tensione delle reti di distribuzione MT

Si rinvia completamente alle osservazioni federali trasmesse in data 26/07/2019 in risposta alla consultazione Terna alla stessa Terna con in copia la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale – protocollo 1549/E/R/e.